

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma	Presidente
Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente del Collegio ABF di Milano	Membro effettivo
Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente del Collegio ABF di Napoli	Membro effettivo
Prof.ssa Lucia Picardi Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)	Membro supplente [Relatore]
Avv. Pierfrancesco Bartolomucci Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal CNCU	Membro effettivo

nella seduta del 18/12/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

In data 28.05.2008 il ricorrente sottoscriveva un mutuo ipotecario per un importo complessivo di € 140.000,00, della durata di 360 mesi, contestualmente all'attivazione di una copertura assicurativa per il rischio incendio, con un premio di € 589,75.

Nell'agosto 2011, il ricorrente provvedeva all'estinzione anticipata del mutuo, dopo il pagamento di n. 39 rate, chiedendo il rimborso della quota parte del premio assicurativo non maturata per un importo di € 525,80 (oltre agli interessi al tasso legale). La richiesta era riscontrata dall'intermediario resistente, che tuttavia invitava il ricorrente ad inoltrarla alla compagnia assicuratrice.

Insoddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, con il quale ha rinnovato la propria richiesta di rimborso dell'importo di € 525,80 (oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi dal giorno dell'estinzione anticipata) e della somma di € 500,00 quali spese sostenute per *“la redazione e collazione”* del ricorso.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario – eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente (in quanto il ricorso non è stato sottoscritto anche dall'altro titolare del rapporto di mutuo e del contratto di assicurazione) e il proprio difetto di legittimazione passiva (dal momento che la richiesta del ricorrente ha ad oggetto il rimborso del premio di una polizza sottoscritta con una compagnia di assicurazione) – ha precisato che:

- il predetto contratto di mutuo stipulato dal ricorrente in data 26.05.2008 per l'importo di € 140.000,00 è stato collocato tramite un mediatore creditizio;

- l'art. 2 del contratto prevedeva una copertura assicurativa contro gli infortuni senza oneri a carico del cliente;

- l'art. 4 delle *“Norme generali”* del contratto di mutuo prevedeva l'impegno per i soggetti concedenti l'ipoteca ad assicurare i fabbricati contro il rischio incendio;

- in data 9.08.2011, il ricorrente estingueva anticipatamente il mutuo; successivamente, con lettera 10.08.2011 l'intermediario rilasciava dichiarazione di quietanza e di assenso alla cancellazione dell'ipoteca *ex art. 40-bis TUB*;

- il ricorrente non ha fornito prova del pagamento del premio assicurativo in questione, né dell'esistenza della relativa polizza.

L'intermediario ha, quindi, chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e passiva e, in via subordinata, di rigettarlo in quanto infondato; nonché *“nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso”* di condannare l'intermediario *“al pagamento di una minor somma rispetto a quella richiesta dal ricorrente”*, calcolata non dalla data di estinzione anticipata del finanziamento (9.08.2011), ma da quella di ricezione del reclamo (7.11.2012).

La controversia veniva presa in esame dal Collegio di Milano nella seduta del 14.11.2013, nella composizione prescritta per la trattazione dei ricorsi promossi dai consumatori. In quell'occasione il Collegio – dichiarata infondata l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario resistente circa il presunto difetto di legittimazione attiva del ricorrente – ha rilevato la presenza di orientamenti contrastanti nelle varie decisioni dell'ABF *“in merito all'idoneità della mera richiesta di estinzione anticipata del contratto di*

finanziamento a determinare di per sé sola anche l'automatica estinzione della polizza assicurativa collegata e relativa al rischio incendio e/o danneggiamento dell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria (e/o della eventuale appendice di vincolo)". Ritenendo, dunque, la problematica in questione meritevole di essere vagliata in una sede che contribuisca a diradare le incertezze degli operatori, assicurando maggiore uniformità di valutazioni, il Collegio di Milano ha rimesso la risoluzione della presente controversia all'intervento del Collegio di coordinamento.

DIRITTO

Prima di passare ad esaminare *funditus* la questione centrale rimessa alla propria cognizione, questo Collegio condivide l'avviso espresso nel provvedimento di rimessione in ordine alla manifesta infondatezza dell'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva del ricorrente: non è, infatti, contestato che questi sia, seppure congiuntamente ad un altro soggetto, titolare del rapporto intercorso con l'intermediario resistente, nonché contraente della polizza assicurativa sottoscritta per la copertura del rischio da incendio del bene oggetto di garanzia ipotecaria.

Giova, invece, soffermarsi sull'ulteriore eccezione avanzata dall'intermediario in merito ad un proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la richiesta del ricorrente ha ad oggetto il rimborso del premio di una polizza sottoscritta con una compagnia di assicurazione. Il tema appare strettamente connesso con la problematica che riveste rilievo decisivo ai fini della soluzione della presente controversia, ossia quella riguardante l'interruzione automatica del rapporto assicurativo in presenza di un'espressa richiesta del cliente di estinzione del solo contratto di finanziamento.

Va ricordato in proposito l'orientamento del Collegio di Roma incline a riconoscere la sussistenza di un collegamento negoziale fra il contratto di mutuo fondiario e la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e/o danneggiamento del bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria, tenuto conto che gli intermediari sono soliti richiedere alla clientela di stipulare, contestualmente alla concessione di un mutuo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi riguardanti l'immobile (incendio, scoppio, responsabilità civile, ecc.), polizza nella maggior parte dei casi collocata dalla stessa banca mutuante, che risulta altresì beneficiaria della stessa. Dalla presenza di siffatto collegamento negoziale fra i due (o più) contratti discende che,

benché ciascuno di essi conservi una distinta individualità giuridica, cionondimeno si determina fra i medesimi un vincolo di reciproca dipendenza, tanto che l'eventuale invalidità o inefficacia sopravvenuta o risoluzione dell'uno estende i suoi riflessi sull'altro (o sugli altri) (v. in tal senso: Cass., sez. III civile, 20.05.2009, n.11706; Cass., sez. III civile, 21.06.1995, n. 7021). Ne consegue la possibilità di ravvisare il diritto del cliente mutuuario al rimborso direttamente da parte del soggetto mutuante, cioè dell'intermediario convenuto, delle quote di premio assicurativo relative al periodo di tempo successivo alla estinzione del finanziamento, per il quale la copertura assicurativa è venuta meno (Collegio di Roma, decisioni n. 4029/2013; decisioni n. 56/2010); ciò in ragione anche del combinato disposto delle previsioni dell'art. 49 Reg. ISVAP n. 35/2010 e dell'art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012 (a mente del quale *“Nei contratti di assicurazioni connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”*), da un lato, e dell'accordo intervenuto tra l'ABI e l'ANIA in data 22 ottobre 2008 (in base al quale si riconosce il diritto del cliente a ottenere il rimborso direttamente dal soggetto mutuante per la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato), dall'altro lato.

Tale indirizzo non si discosta da quello espresso dagli altri Collegi dell'ABF. Giova segnalare la posizione del Collegio di Milano, secondo cui l'estinzione anticipata del mutuo al quale sia collegata una polizza assicurativa a copertura del relativo obbligo di rimborso determina il venir meno del rischio assicurato e la conseguente estinzione della polizza medesima (cfr. Collegio ABF di Milano, decisioni n. 2084/2013, n. 1680/2013), salvo il caso che – non essendo possibile esaminare le clausole del contratto di mutuo – il collegamento negoziale fra il mutuo stesso e la polizza assicurativa, che sia facoltativa e collaterale al primo, non possa ritenersi sussistente (Collegio ABF di Milano, decisione n. 861/2010).

Nella stessa direzione si colloca la giurisprudenza del Collegio di Napoli, che ritiene pacifica la legittimazione passiva dell'intermediario in ordine alla richiesta di rimborso delle somme versate dal cliente a titolo di premio assicurativo in caso di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa. La legittimazione passiva deve

ricondersi, peraltro, alla percezione delle relative somme da parte dell'intermediario stesso e alla sua interposizione nel rapporto tra il cliente e la compagnia assicurativa, con la quale è l'intermediario a intrattenere in concreto il rapporto, caratterizzato da uno stretto collegamento negoziale con il finanziamento, cui è legato da un rapporto di accessorietà (Collegio di Napoli, decisioni n. 4849/2013, n. 4769/2013, n. 3916/2013).

L'esistenza del collegamento negoziale fra contratto di mutuo e polizza assicurativa non può, dunque, essere revocata in dubbio laddove la copertura contro il rischio di incendio e/o danneggiamento dell'immobile gravato da ipoteca sia stipulata dallo stesso intermediario titolare del diritto di garanzia nell'interesse del soggetto mutuatario, ricadendosi così nell'ipotesi dell'assicurazione per conto altrui, oppure qualora – come si riscontra nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Collegio – il contratto di finanziamento preveda l'obbligo del cliente di assicurare l'immobile fino a concorrenza del valore reale, con vincolo a favore della banca mutuante (cfr. art. 4 delle "Norme generali del contratto di mutuo ipotecario" prodotte da entrambe le parti). Ne deriva che, verificatasi l'estinzione anticipata del mutuo, viene meno l'interesse all'esistenza della polizza da parte della banca. Non si può dire, però, che sia cessato il rischio di incendio e che quindi sia venuto meno l'interesse all'assicurazione.

Il punto è opportunamente evidenziato nel provvedimento di rimessione, dove si sottolinea – richiamando giurisprudenza conforme del Collegio di Milano (v. la decisione 961/2010).– che nelle polizze assicurative con clausola di vincolo il soggetto assicurato (titolare del rischio) è pur sempre il soggetto finanziato (proprietario del bene). Si rileva, altresì, la difficoltà – anche alla luce dell'art. 2742 c.c. – di ricondurre la polizza con appendice di vincolo allo schema del contratto per conto di chi spetta, *“escludendo chiaramente la possibilità di un pagamento immediato e automatico dell'indennità a favore del vincolatario (né nel caso in esame è dato sapere se una previsione di tal genere sia espressamente prevista nel contratto)”*. Difatti, anche qualora l'assicurazione sia contratta dal creditore, l'interesse al risarcimento non esiste in capo ad esso (se non via indiretta e temporanea), ma esclusivamente in capo al proprietario, e la legge consente esclusivamente di “vincolare” il risarcimento per la soddisfazione del credito, ma non obbliga l'assicuratore a pagare l'indennità *tout court* al terzo vincolatario.

Di conseguenza, nonostante il ricorrere del suddetto collegamento negoziale, deve escludersi che l'estinzione del mutuo sia circostanza idonea a determinare la cessazione del rischio da incendio, poiché tale evento può evidentemente ancora verificarsi. D'altro canto, non ponendosi più l'esigenza di un vincolo a favore del creditore pignoratizio,



l'eventuale risarcimento andrà a favore del proprietario; sicché si può ragionevolmente concludere che la copertura assicurativa in discorso costituisca per quest'ultimo un atto di previdenza e che la sua automatica estinzione potrebbe addirittura pregiudicare l'assicurato.

Quanto sinora osservato non esclude, però, che il ricorrente/mutuatario – ormai non più contrattualmente obbligato alla stipulazione della polizza nei confronti della banca mutuante – possa recedere anticipatamente dal contratto di assicurazione, insieme al cointestatario del mutuo. In tal caso, poiché il premio assicurativo rappresenta – in virtù della sopra ricordata clausola del contratto di mutuo – un costo connesso alla concessione del credito, la richiesta di rimborso della parte di esso non goduta potrà essere rivolta direttamente all'intermediario convenuto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE